

LE CIRCOSTANZE DEL REATO E ALTRE CAUSE DI AUMENTI E DIMINUZIONI DELLA PENA

(APPUNTI DELL'INCONTRO DEL 27/3/25)

Dott. Giovanni Maria Manzoni (G.I.P. del Tribunale di Macerata)

I) CIRCOSTANZE DEL REATO

1) Rilevanza

- aumenti o diminuzione pena .

Sono

* ordinarie o ad effetto speciale .

Se concorrono aggravanti ad effetto speciale e ordinarie si applica prima quella ad effetto speciale e poi sulla pena così determinata quella ad effetto ordinario (ad es 625, 628 c. 2 concorrenti con altra ex art. 61 cp)

Se più aggravanti a effetto speciale ex art. 63 c. 4 si applica la più grave aumentata fino a 1/3 , non si cumulano , e vale anche per la recidiva ! (ad es. 628 c. 3 e recidiva reiterata ..)

Se concorrono attenuanti ad effetto speciale e ordinarie si applica prima quella ad effetto speciale e poi sulla pena così determinata quella ad effetto ordinario (ad es 609 bis uc e 62 bis cp)

Se più attenuanti a effetto speciale ex art. 63 c. 5 si applica la pena meno grave prevista dalle dette attenuanti, ridotta fino a 1/3 .

NB la Cassazione ha stabilito – in tema di prescrizione, ma direi principio generale – che (ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere) le” *circostanze c.d. indipendenti, ossia che rideterminano ex novo la pena, che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale*». Cass.Sez. Un. 9 n. 28953/17 .

Es pena base 6 anni aumentata per la aggravante indipendente a 7 anni

Quindi non rilevano per fenomeni (ad es prescrizione, misure cautelari, competenza ex art. 4 cpp ..) per i quali rilevano solo le circostanze ad effetto speciale o per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa (cd circostanze autonome) .

*comparabili o non comparabili (solo aggravanti) .

NB la Corte Costituzionale ha detto la illegittimità in alcuni casi della non comparabilità .

Ad es. ha detto incostituzionale il divieto di comparazione tra la aggravante di cui all' art. 628 c. 3 bis e la attenuante del vizio parziale di mente :

Ho sollevato la questione di costituzionalità del divieto di comparazione tra la aggravante di cui all' art. 628 c. 3 quater e la attenuante del vizio parziale di mente e la decisione è fissata a luglio 2025.

In caso concorrano con circostanze attenuanti non ci sono problemi in caso vi siano solo circostanze aggravanti omogenee dato che

-Se le aggravanti sono tutte comparabili si fa giudizio di comparazione ex art. 69 cp

-Se le aggravanti sono tutte non comparabili si applicano le aggravanti e poi sulla pena così determinata si applicano le attenuanti

Se alcune aggravanti sono comparabili ed altre no (ad es 186 incidente stradale e orario notturno ; 628 uc e altra aggravante comparabile ...) che succede se concorrono con delle attenuanti?

Si deve operare il giudizio bilanciamento tra circostanze aggravanti comparabili e le circostanze attenuanti.

All' esito

- se attenuanti equivalenti alle aggravanti comparabili, si elidono e si applica solo la aggravante non comparabile

- se le attenuanti sono prevalenti sulle aggravanti comparabili, elidono tali circostanze e riducono poi la pena determinata a seguito della applicazione della aggravante non comparabile (Cass., Sez. Un. n. 42414/21)

MA NON SOLO PER AUMENTI /DIMINUZIONI ! anche per

-competenza

Rilevano ai fini della competenza (ad es . 612 base è del GdP, aggravato del Tribunale)

Se alla fine nel processo avanti al Tribunale viene esclusa la aggravante che attribuiva la competenza al Tribunale e non al GdP?

Ex art. 48 legge giudice di pace “ in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace”.

MA Cass SSUU 28908/19 ha chiarito , in un caso di lesioni per le quali era esclusa una durata superiore a 40 gg a seguito di CTU espletata nel processo, che “ nel caso in cui il giudice togato riqualifichi il fatto in un reato di competenza del giudice di pace, resta ferma la sua competenza per effetto del principio della perpetuatio iurisdictionis, purchè l'originario reato gli sia stato attribuito nel rispetto delle norme sulla competenza per materia e la riqualificazione sia un effetto determinato da acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo”.

MA ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 63, quando i reati previsti dall'art. 4 D.Lgs. cit., sono giudicati dal giudice ordinario, si applicano le sole e specifiche sanzioni previste dalla disciplina sul processo davanti al giudice di pace (titolo II del D.Lgs. n. 274 del 2000).

Se emerge nel processo avanti al GdP una aggravante che comporta la competenza del Tribunale ?

-Se contestata dal PM , dopo la contestazione il GdP, ex art. 23 cpp, si dichiara incompetente per materia e ritrasmette gli atti al PM

-Se non viene contestata dal PM ? Con sentenza n. 230/22, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate, in riferimento le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione.

Quindi o il PM contesta nuove aggravanti o il giudice deve decidere sul reato non circostanziato, irrilevanti ev . aggravanti non contestate dal PM .

- composizione del Tribunale

Rilevano ai fini della composizione collegiale o monocratica (ad es 572 c.1 e 2)

Se alla fine nel processo avanti al Tribunale collegiale viene esclusa la aggravante che attribuiva la competenza al Tribunale collegiale e non monocratico ?

Nessun problema, la esclude nella sentenza, decidendo comunque .

Se emerge nel processo avanti Tribunale monocratico una aggravante che comporta la competenza del Tribunale collegiale ?

Se contestata dal PM e a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione (art. 516 cp)

Se non contestata? v CC 230/22 sopra citata

-Necessità o meno della UP

Se a seguito di una contestazione effettuata in dibattimento il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521 bis cpp)

Se però si era già proceduto a UP perché il reato era connesso con altri , non si ha retrocessione per quel reato, dato il favore della legge per la non regressione dei procedimenti e dato che comunque la UP si è tenuta (Cass. 25258/04)

-Prescrizione

Contano solo le aggravanti a effetto speciale o autonome , ANCHE la recidiva (art. 157 cp)
Non rileva ev comparazione ex art. 69 cp

-Applicabilità / durata delle misure cautelari

- rilevano circostanze ad effetto speciale o autonome SALVO la recidiva (art. 278 cpp)
-Bisogna poi ricordare che "Ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale e segnatamente della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita dalla legge per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63 co. 4 c.p. per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi"(Cass., Sez. Un., 27 novembre 2014 dep. 22 settembre 2015, n. 38518)

-Procedibilità di ufficio o a querela

Ad es per furto, lesioni etc.

Molto rilevante in pratica , se cade la aggravante e non c' è querela si dovrà emettere sentenza di NLP per difetto di querela !

Irrelevante invece ev. comparazione con attenuanti, dato che il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto "quoad poenam" e non rende il reato circostanziato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista soltanto per la sola ipotesi base (cass. costante).

-non per MAP

dove si deve vedere solo la pena per il reato non circostanziato (Cass. Sez. Un . 31.3.2016)

-in sede di esecuzione

Ad es. ex 656 cpp non c' è sospensione della esecuzione se 572 c. 2 , 612 bis c. 3 ...

2)Termini per contestazione aggravanti

Il fisiologico/corretto è che siano contestate correttamente momento dell' esercizio della azione penale .

Possibile però che non siano contestate aggravanti esistenti.

In questo caso

- in udienza preliminare o il PM effettua spontaneamente la contestazione o il GUP invita il PM a modificare la imputazione e, se non lo fa gli restituisce gli atti (423 cp) .

NB possibile che sia del tutto mancante una aggravante ; altre volte potrebbe crearsi un problema di ideonea o meno cd "contestazione in fatto ".

"La ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare,

alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. .. La contestazione in fatto non da' luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive (ad es 612 c. 2 per minaccia con arma descritta nella imputazione) . In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative .. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale “ (Cass. 24906/19 su pronuncia relativa alla legittimità di una contestazione in fatto della circostanza aggravante della natura fidefacente dell'atto oggetto della condotta di falso, prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen.) .

- una volta ammesso il rito abbreviato la contestazione di aggravanti è preclusa

- nel dibattimento è possibile la contestazione di aggravanti ex art. 517 cpp (la lettera della norma sembra fare riferimento solo alla contestazione a seguito di emergenze dibattimentali - cd contestazioni fisiologiche, ma la giurisprudenza si è allargata a consentire anche contestazioni sulla base di fatti già noti ma non valutati - cd contestazioni patologiche) ma *se poi il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521 bis cpp)

*l' imputato può in relazione al nuovo reato circostanziato chiedere abbreviato (CC 139/15) o patteggiamento (CC 184/14) o MAP (CC 141/18)

A rigore si deve osservare che

- CC 141/18 sulla MAP dice espressamente che è irrilevante ai fini dell' accesso a tale rito se la nuova aggravante è oggetto di contestazione fisiologica o patologica

- CC 139/15 e 184/14 su abbreviato e patteggiamento erano relative solo alla ipotesi di cd contestazioni patologiche, relative a circostanze che già emergevano al momento dell'esercizio della azione penale .

La Corte comunque nella sentenza 141/18 evidenzia come la propria giurisprudenza da ultimo ha riconosciuto all'imputato la facoltà di accedere ai riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato anche in seguito a nuove contestazioni “fisiologiche”, collegate cioè non a elementi acquisiti nel corso delle indagini ma alle risultanze dell'istruzione dibattimentale,

talchè ritengo che sia pacifico a questo punto che l'imputato può sempre accedere a questi riti alternativi, sia la contestazione patologica o fisiologica

Cosa accade invece se si contesta una aggravante tale da prolungare il termine prescrizione dopo che il reato è già prescritto?

Corte di Cassazione Sez. Un . n. 49935/23 ha escluso la rilevanza della recidiva oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

Il reato ormai è estinto e non può essere resuscitato!

Cosa succede in caso di contestazione di una aggravante che renda procedibile di ufficio un reato per il quale manca la querela , divenuta necessaria a seguito di modifica normativa (caso per certi versi simile)?

Secondo un primo orientamento (v Cass. n. 43255 del 22/08/2023, Rv. 285216 - 01), è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (cfr. successivamente, fra le tante, Sez. 4, n. 50258 del 22/11/2023, Rv. 285471 – 01...) In altri termini, l'effetto di improcedibilità del reato, maturato dopo la data indicata a seguito della mancata presentazione della querela, si realizza indiscutibilmente con riferimento all'originario capo di imputazione, ma nulla vieta al PM di operare, alla prima udienza utile successiva e nel contraddittorio delle parti, una modifica dell'imputazione a mezzo della contestazione suppletiva della circostanza aggravante risultante dagli atti (v. Cass n. 41171/24)

Per un secondo orientamento, che si rifà anche alla giurisprudenza in tema di prescrizione , invece, in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (cfr. Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rv. 285647 - 01 l detto orientamento è stato ribadito (cfr. Sez. 5, n. 13775 del 24/01/2024, Rv. 286224 - 01) attesa la necessaria immediata declaratoria della causa di improcedibilità del reato derivante dalla mancanza della querela ostantiva ad una (successiva) contestazione della circostanza aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio.

II) RECIDIVA

Non è la mera constatazione della esistenza di precedenti (reati per i quali condanna definitiva ante commissione del fatto per il quale si procede) , ma una valutazione motivata sulla

particolare pericolosità del soggetto, tenuto conto della natura dei reati, della risalenza temporale, delle motivazioni sottese, etc

La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede (cfr tra le tante Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46804 del 14/10/2021). Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Cass. 33299 del 16/11/2016)

NB la recidiva non diversamente qualificata dal capo d'imputazione deve ritenersi "semplice", ex art. 99, comma primo, c.p. (sull'onere di specifica contestazione delle forme di recidiva qualificata, cfr. Sez. 1, n. 19681 dell'8 febbraio 2001, Chiardola, Rv. 219283-01, e Sez. 6, n. 35335 del 27 febbraio 1996, Caccavallo, Rv. 205072-01; sulla necessità di ritenere la recidiva come "semplice" qualora non vi sia stata contestazione di una specifica, diversa e più grave tipologia tra quelle previste dall'art. 99 c.p., cfr. Sez. 3, n. 43795 del 1° dicembre 2016, Bencantando, Rv. 270843-01, e Sez. 2, n. 5663 del 20 novembre 2012, dep. 2013, Alexa Catalin, Rv. 254692-01).

Rileva per

1) **aumenti di pena , come aggravante** (art. 99 cp) , a effetto ordinario -99 c. I o speciale
A tali fini è circostanza sottoposta ad ordinario giudizio di comparazione, fatto salvo il caso di cui all' art. 99 c. IV , per il quale l' art. 69 prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti, talchè in linea di massima è possibile solo al massimo la equivalenza.

Ci sono però pronunce della Corte Cost sul punto che hanno fatto ampie deroghe

- 106/14 dice incostituzionale il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al c. 2° dell'art. 648 cod. pen. (ricettazione) sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, c.
- 105/14 dice incostituzionale il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis comma 3 c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p..
- 188/23 l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen

- 141/23 dice possibilità di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del danno patrimoniale (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.)
- 94/23 dice la incostituzionalità dell' automatico divieto di prevalenza, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale fissa dell'ergastolo, delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata
- 55/21 sent. 55/2021 dice la incostituzionalità del divieto di prevalenza della circostanza attenuante per il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116, secondo comma, cod. pen.) rispetto alla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.)
- 73/20 dice incostituzionalità del divieto di prevalenza del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
- 205/17 dice incostituzionale il Divieto di prevalenza della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 219, u.c., del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
- 74/16 dice incostituzionale il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 09/10/1990 n. 309 (in materia di disciplina degli stupefacenti) sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.
- 143/21 dice incostituzionale il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza costituzionale n. 68 del 2012, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata

Da ricordare poi al riguardo che *«ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice»* (Cassazione Penale, Sez. Un. n. 32318/23)

2) **aumento minimo della pena in caso di continuazione**, se recidiva ex art. 99 c. 4 (art. 81 c. 4 cp) l' aumento non può essere inferiore ad 1/3 di quello stabilito per il reato base
 Norma che certamente opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti , atteso che *In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, co. 4 c.p. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, co. 4 c.p., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.* Cassazione penale, SS.UU., sentenza 21/07/2016 n° 31669. La recidiva , infatti, è stata applicata, tanto da elidere le generiche , quindi rileva ai fini dell' art. 81 cp anche se non c' è stato un aumento di pena come aggravante !

In generale poi non è possibile la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata , ex art. 69 c.4 cp , salvo eccezioni sancite dalla Corte Costituzionale

C'è invece contrasto qualora la recidiva ex art 99 c. IV sia considerata subvalente rispetto alle attenuanti(ove possibile)

Cass.22980/15 dice che comunque si applica l' aumento minimo di 1/3 della pena del reato base .

Cass. Sez, 6, 27784/2017 invece dice che in “ tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata non opera quando il giudice abbia considerato la stessa subvalente alle riconosciute attenuanti, in quanto, in tale ipotesi, la recidiva, pur considerata nel giudizio di bilanciamento, non ha però di fatto potuto paralizzare il loro effetto tipico di riduzione della pena “

3) termine di prescrizione del reato (art 157)

Opera anche quando il giudice consideri la recidiva , circostanza ad effetto speciale, stessa equivalente/subvalente alle riconosciute attenuanti dato che l' art. 157 cp esclude espressamente rilevanza alla eventuale comparazione ex art. 69 cp

Al riguardo si deve però ricordare che la Corte di Cassazione Sez. Un . n. 49935/23 ha escluso la rilevanza della recidiva oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

Il reato ormai è estinto e non può essere resuscitato!

4)NON ai fini delle misure cautelari

III) CONTINUAZIONE /CONCORSO FORMALE (art. 81 cp)

A)In sede di cognizione

Per soggetto che con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge (concorso formale)

o con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge (reato continuato)

Aumento fino a 3 volte la pena irrogata per il reato più grave .

1) Come si determina reato più grave ?

-Delitti sempre considerati più gravi delle contravvenzioni

-Tra delitti vedere quello con massimo più elevato, a parità dei massimi quello con minimo più elevato

-Si deve valutare la sussistenza di eventuali circostanze del reato (c.d valutazione in concreto)?

SI , ed effettuare un eventuale giudizio di bilanciamento tra di esse, nel senso che la cornice edittale dovrà essere individuata *«dovendosi calcolare nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l'aumento per le circostanze aggravanti»* - Cass., Sez. Un. n. 25939/13.

Ad es furto aggravato (624 – 5 con pb 6m – 3 a ; aggravato 2-6 anni) e 574 (1-3 anni).

Considerando le aggravati di cui all' art. 625 e più grave è il furto;

se dessi le generiche equivalenti rispetto alla aggravante di cui all' art. 625 cp il furto diventa furto semplice con pena 3 anni e il 574 con pena 3 anni meno 1 giorno e resta più grave il furto ;

se le dessi prevalenti diventano con pena massima pari (il furto semplice 3 anni – 1 giorno; il 574 cp 3 anni – 1 giorno) ma più grave diventa il reato di cui all' art. 574 che ha il minimo di 1 anno mentre il furto di 6 mesi

2) Come si quantifica poi la pena per i reati avvinti ex art. 81 cp?

Regola base è che si determina la pena per il reato base aumentata poi fino a 3 volte per i reati satellite, ma ci sono delle necessarie precisazioni

-prima si applicano le circostanze (passaggio peraltro necessario per individuare il reato più grave) e poi la continuazione – a volte si vedono nelle proposte di 444 calcoli con prima art. 81 e poi le generiche .. NO!!

Le circostanze vanno poi espressamente applicate /comparate in relazione al ritenuto reato base e non anche per i reati satellite rilevando rispetto a questi soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base.(Cassazione 49344/13).

Ad es se rapina aggravata, porto armi, minaccia concedo le generiche equivalenti alla aggravate relativa alla rapina, ma non sto poi a applicarle /compararle in relazione a tutti i reati satellite!

-Il giudice non può determinare una pena base inferiore a quella minima stabilita dalla legge per un reato satellite (rileva per il caso che il reato base abbia pena massima più elevata ma pena minima inferiore a quella di altro reato avvinto ex art. 81)

- non può determinarsi una pena maggiore che se si applicasse il cumulo materiale (è una disciplina mitigatrice ..)

- se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, (recidivi reiterati) l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave

Occorrono però delle ulteriori precisazioni in relazione a tale ultimo punto.

*In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, co. 4 c.p. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, co. 4 c.p., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.

C'è contrasto nei casi nei quali la recidiva ex art. 99 c. IV sia subvalente.

Cass.22980/15 dice che comunque si applica l' aumento minimo di 1/3 della pena del reato base . Cass. Sez, 6, 27784/2017 invece dice che in “ tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata non opera quando il giudice abbia considerato la stessa subvalente”

* Corte Cost. 241 /15 ha chiarito che la pena derivante dal cumulo giuridico non può superare la pena che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale ritenendola adeguata alla fattispecie concreta

Nel caso il reato più grave era quello previsto dall'art. 628, commi primo e terzo, numero 1), cod. pen., che è punito con la pena della reclusione non inferiore a 4 anni e 6 mesi; reato satellite era il porto di oggetto atto ad offendere con pena massima di 1 anno. Si era quindi prospettato alla Corte che – in base all'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., secondo cui, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), l'aumento di pena per il cosiddetto reato satellite «non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave» , la pena della reclusione minima fosse di un anno (la continuazione chiaramente non poteva comportare pena maggiore del massimo edittale per il reato satellite).

La Corte ha chiarito che essendo quella di cui all' art. 81 cp disciplina di favore il limite comunque invalicabile è quello del cumulo materiale, della pena che il giudice avrebbe inflitto per il reato satellite in assenza di continuazione con altri.

3)Se reato base e reato satellite hanno pene eterogenee ?

Cass., Sez. Un. 40983/18 fa una tabella schematica molto utile !

I. se il reato più grave è punito con pena *detentiva* ed i reati satellite esclusivamente con pena *pecuniaria*, l'aumento di pena effettuato (dapprima) sulla violazione più grave deve essere raggugliato a pena pecuniaria *ex art. 135 c.p.*;

II. se il reato più grave è punito con pena *detentiva* ed i reati satellite con pena *congiunta*, l'aumento di pena si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;

III. se il reato più grave è punito con pena *congiunta* ed i reati satellite esclusivamente con pena *pecuniaria*, l'aumento si effettua (dapprima) su entrambe le pene comminate per la violazione più grave. L'aumento sulla pena detentiva deve poi essere raggugliato a pena pecuniaria *ex art. 135 c.p.*;

IV. se il reato più grave è punito con pena *congiunta* ed i reati satellite con pena *alternativa*, il giudice può operare l'aumento su una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la sua scelta secondo i criteri *ex art. 133 c.p.*;

V. se il reato più grave è punito con pena *congiunta* ed i reati satellite con pena *detentiva*, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;

VI. se il reato più grave è punito con pena *alternativa* ed i reati satellite con pena *pecuniaria*, il giudice aumenta una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la sua scelta secondo i criteri *ex art. 133 c.p.* In caso di aumento della pena detentiva, deve poi procedere al ragguglio a pena pecuniaria *ex art. 135 c.p.*

VII. se il reato più grave è un delitto punito esclusivamente con la *multa* e quello satellite una contravvenzione punita con pena *congiunta*, o *alternativa*, si aumenta soltanto la pena pecuniaria nella forma della multa.

Se il Tribunale giudica reati di competenza del Tribunale e GdP , avvinti *ex art. 81 cp* ?

Se la pena per il reato di competenza del giudice di pace è pecuniaria si rientra nei casi di cui sopra ; se fossero invece la permanenza in casa o il lavoro di pubblica utilità si tratta di sanzioni che, a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, comma 1, si considerano come pena detentiva ad ogni effetto di legge (sulla natura paradetentiva delle sanzioni suddette, cfr., *ex multis*, Sez. 5, n. 8268 del 11/01/2008, Bignozzi, Rv. 239469; Sez. 5, n. 35252 del 13/06/2007, Ioli, Rv. 237701). Ne consegue che l'aumento deve essere effettuato in termini di pena detentiva, data la natura omogenea di tali sanzioni rispetto a quella detentiva (Cass. Sez. 4 n. 49865 / 2018)

3bis) una nota sulla competenza

Nei procedimenti avanti al tribunale la continuazione rileva per spostamento competenza per materia/conessione : artt. 12 ss cpp

Tra GdP e tribunale : NON si applica spostamento per materia derivante dalla continuazione; vi è solo solo se concorso formale .

Art art. 6 DL 89/11 prevede che “ *Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.*”

4)Rilevanza per gli effetti diversi dalle pene principali

La continuazione è una disciplina di favore , quindi le pene accessorie (ad es interdizione dai PU, espulsione dello straniero dallo Stato...) si applicano o meno in relazione alla entità della pena portata dal reato base , non della pena totale irrogata

5)la quantificazione della pena per i singoli reati satellite

-Il giudice deve determinare non solo la pena per la violazione più grave, ma anche le sanzioni per i singoli reati in continuazione (Sez. un., n. 47127/21), in modo da consentire controllo sul calcolo e ev capire in relazione a quale pena deve essere fatta la rideterminazione se ad es c'è una assoluzione in appello per uno dei reati per i quali in primo grado è stata fatta condanna in continuazione.

- se 444 c'è eccezione, dato che la Cassazione ha detto in più occasioni che quello che deve essere valutato è il risultato finale del computo, irrilevanti eventuali passaggi intermedi, purchè la pena finale non sia *contra legem* , talchè è sufficiente sia corretto il risultato finale (Cass. 41614/22 dice espressamente che “*non è ontologicamente compatibile con l'applicazione di pena su richiesta il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 ...poiché il rito speciale si fonda proprio su un accordo tra P.M. ed imputato, da delibarsi dal Giudice, accordo che ha ad oggetto il quantum di pena* “.)

Comunque questo non vuol dire che gli aumenti in continuazione possano essere totalmente liberi , ad es se spaccio di stupefacenti vi è aumento minimo di 1 giorno ed 1 euro per cessione ; non possibile un aumento di 1 mese di detenzione per 50 cessioni !

6) la continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze

Pacificamente non ci sono problemi se entrambe le sentenze sono esecutive , si fa incidente di esecuzione

Pacificamente non fattibile se la prima sentenza non è ancora definitiva

Si se con la prima sentenza (definitiva) è stata irrogata la pena per il reato base tra tutti quelli da avvincere ex art. 81 cp e si tratta di aumentare la pena per altri reati satellite oggetto del secondo processo.

In questo caso si lasciano intatte la pena base di cui alla prima sentenza , la pena per gli eventuali reati satelliti di cui alla prima sentenza (che resta quindi immutata) e poi si aumenta ex art. 81 cp la pena per i reati oggetto del secondo processo (satelliti rispetto alla pena base portata dalla prima sentenza)

Se il reato base è oggetto del giudizio ancora in essere e definiti con giudicato sono altri reati che diventerebbero satelliti rispetto a quello ancora sub iudice? Si, è possibile anche quando la precedente condanna sia intervenuta con riferimento al reato meno grave (Cass. Pen. - 8.11.96 n. 206468).

Qui c'erano discussioni correlate alla intangibilità del giudicato , ma per la giurisprudenza maggioritaria superate dalla esigenza sostanziale di una disciplina che prescindendo da profili formali, quali la data di irrevocabilità delle pronunce ...

In questo caso pertanto si ridetermina la pena irrogata con la prima sentenza , pur se irrevocabile, mettendola in aumento ex art. 81 cp - come relativa a reati satelliti – con quella irrogata per il reato base oggetto del secondo giudizio.

Se nel primo procedimento definito con sentenza irrevocabile c'era già un reato continuato a mio parere si ridetermina solo la pena per il reato base – che diventa satellite – mentre in linea di massima non vi è bisogno di rideterminare la pena per i reati che erano già reati satellite in tale sentenza.

7) Recidiva e ritenuta continuazione - sopravvive la recidiva ?

Se si procede per un reato per il quale è contestata la recidiva e tale reato viene messo in continuazione con il reato precedente già oggetto di giudicato e che fonda la recidiva, la recidiva permane o viene caducata dal riconoscimento della continuazione tra i reati?

La giurisprudenza è divisa .

-Non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi (*Corte di cassazione, n. 5761/11*)

-Non esiste incompatibilità tra gli istituti della continuazione e della recidiva essendo il primo finalizzato a riconoscere il minore disvalore della progressione criminosa che si esprime in

esecuzione di un medesimo disegno criminoso; mentre la recidiva è funzionale a consentire la valorizzazione, nella determinazione della sanzione, della oggettiva crescente pericolosità attribuibile all'agente che reitera condotte penalmente rilevanti (Cass n 49092/18)

Non esiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest'ultima essere riconosciuta tra un reato già oggetto di condanna irrevocabile e un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (Cass, n. 18317/16)

Nel caso di reato commesso dopo il passaggio in giudicato di sentenze di condanna per reati in precedenza consumati, il riconoscimento della recidiva non è di ostacolo al contestuale riconoscimento della continuazione, ove si accerti la permanenza dell'identico disegno criminoso. La recidiva opera, infatti, soltanto relativamente ai reati commessi dopo una sentenza irrevocabile di condanna e il fatto che l'agente abbia persistito nella condotta criminosa nonostante la contropinta psicologica costituita dalla precedente condanna è conciliabile con il permanere dell'originario disegno criminoso (cass n. 1947/16)

8)Continuazione e riti in sede di cognizione

Se unico processo

La regola è : reato base – applicazione circostanze relative al reato base - aumento pena per la continuazione- sconto per il rito .

NON si applicano, ad es, le attenuanti generiche dopo la continuazione come a volte si vede chiedere !!

Da notare che se si pongono in continuazione delitti e contravvenzioni, per i delitti la riduzione per il rito abbreviato è di 1/3 , per le contravvenzioni di 1/2 .

In questo caso la giurisprudenza era divisa sulla disciplina da applicare : un orientamento della Cassazione dice che bisogna effettuare un aumento unitario e poi fare la riduzione di 1/3 (tra le altre 48834/22) , altro orientamento che bisogna effettuare una riduzione separata per i vari reati, di 1/3 per i delitti e di 1/2 per le contravvenzioni (da ultimo Cass. 17842/24 -e mia prassi!) .

A novembre 2024 il contrasto è stato segnalato alle SSUU e alla udienza del 27/2/ 25 le SSUU hanno statuito che *“nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà”*

Se c’è continuazione con reati giudicati con altra sentenza già irrevocabile

Il principio (logico !) è che si applica lo sconto ai soli reati definiti con rito alternativo , non a quelli oggetto di rito ordinario , anche se si tratta di reati tutti avvinti ex art. 81 cp

-Se sono due processi trattati con rito ordinario non ci sono evidentemente sconti premiali

- se 2 processi trattati con rito abbreviato si applica a tutti i reati lo sconto correlato al rito

-Se uno dei processi è /è stato trattato con rito ordinario e altro con rito abbreviato la riduzione di 1/3 si applica solo ai reati definiti con rito abbreviato (Cass. Sez. Un .35852/18).

-Se reati definiti alcuni con 444 e altri con rito ordinario o abbreviato? Art. 137 disp att prevede espressamente che a disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

Qui

*Se reato base è quello giudicato con patteggiamento già definitivo, la pena per tale reato resta immutata (come anche gli altri ev reati satellite già patteggiati con quello e oggetto di giudicato), poi per i reati oggetto del giudizio in corso si applicherà un aumento per la continuazione con l' ev. sconto correlato al rito prescelto (nulla se rito ordinario; fino a 1/3 se patteggiamento; 1/3 secco se abbreviato)

* se reato base è quello giudicato nel processo in corso e in relazione a questo da mettere in continuazione altri reati già oggetto di decisione definitiva ex art. 444 , cosa avviene della pena relativa ai reati già oggetto di sentenza ex art. 444 ? Certamente deve sopravvivere lo sconto premiale per il rito in relazione a tali reati . Direi che i reati satellite del processo già definito con patteggiamento restano immutati , il reato base deve rideterminarsi in una nuova pena base e poi applicare allo stesso lo sconto applicato in sede di patteggiamento.

B) In sede di esecuzione (671 cpp)

“Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale”

Anche in sede esecutiva c' è aumento minimo per i reati satellite di 1/3 di quanto determinato per la pena base per i soggetti recidivi ex art. 99 c. 4

MA anche qui con i limiti sopra visti!

1) Come si determina reato più grave ?

Ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, l'individuazione della violazione più grave è affidata al criterio concreto della pena più grave inflitta, che si differenzia da quello applicato in sede di cognizione, dove si ha riguardo alla gravità sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limiti edittali di pena e delle eventuali circostanze

2) come si determina la pena per i reati avvinti ex art. 81 cp

In questo caso vari limiti all' aumento di pena per i reati satellite

- ex art. 81 cp ; non oltre 3 volte la pena irrogata per il reato più grave (Sezioni Unite, n. 28659 /17) .

Prima la giurisprudenza prevalente diceva che unico limite era quello di cui all' art. 671 cpp, quello di cui all' art. 81 cp valeva solo per la cognizione.

- ex art. 671 cpp la pena non può essere non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto

- Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i singoli reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.(Cass. Sez. Un. n. 6296 / 2017)

3)Continuazione e riti in sede esecutiva

-Se uno dei processi è stato trattato con rito ordinario e altro con rito abbreviato si applica la stessa disciplina che si applica in sede di sede di cognizione, e la riduzione di 1/3 si applica solo ai reati definiti con rito abbreviato (Cass. Sez. Un .35852/18)

- se più processi definiti ex 444 ss cp l' art. . 188 disp att. prevede che “ Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

-Se reati definiti alcuni con 444 e altri con rito ordinario o abbreviato?

Art. 137 disp att prevede espressamente che a disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

Tale norma , nel prevedere anche in questa ipotesi la possibilità di applicazione del concorso formale o del reato continuato, esclude la necessità di un nuovo accordo tra le parti ed attribuisce al giudice dell'esecuzione gli stessi poteri di rideterminazione della pena unica esercitabili in caso di applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con

più sentenze di condanna emesse in esito a giudizi svolti con forme diverse da quelle di cui all'art. 444 cpp e, per il principio già affermato dalle Sez. U, nella sentenza n. 35852 del 22/02/2018, sarà quindi mantenuta la riduzione conseguente al beneficio tratto dalla opzione processuale ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ma solo in relazione ai reati così giudicati, senza estensione ad altri reati giudicati in via ordinaria. (Cass. 25552/23)

IV) RITI PREMIALI

1) decreto penale

Riduzione fino a 1/2 in sede di richiesta ed emissione

Riduzione di 1/5 della pena pecuniaria se pagata entro 15 giorni

2) patteggiamento

Riduzione fino a 1/3 della pena

3) abbreviato

Riduzione di 1/3 della pena secco se delitti , di 1/2 se contravvenzioni .

Se si pongono in continuazione delitti e contravvenzioni, per i delitti la riduzione per il rito abbreviato è di 1/3 , per le contravvenzioni di 1/2 .

In questo caso la giurisprudenza era divisa sulla disciplina da applicare : un orientamento della Cassazione dice che bisogna effettuare un aumento unitario e poi fare la riduzione di 1/3 (tra le altre 48834/22) , altro orientamento che bisogna effettuare una riduzione separata per i vari reati, di 1/3 per i delitti e di 1/2 per le contravvenzioni (da ultimo Cass. 17842/24 -e mia prassi!) .

A novembre 2024 il contrasto è stato segnalato alle SSUU e alla udienza del 27/2/ 25 le SSUU hanno statuito che *“nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà”*

Poi ridotto di un ulteriore 1/6 se mancata impugnazione (art. 442 cpp)

NB Non è equiparabile la rinuncia alla impugnazione già presentata (Cass. 51180/2023)

Come si applica ? l' art. 676 prevede che *“ il giudice dell'esecuzione è.. competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442,*

comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile”

Si tratta quindi di procedimento d' ufficio e non su istanza di parte (eccezionale), prima di mandare la sentenza al PM per la esecuzione.

La prassi era di farlo de plano; la Cassazione da ultimo (Cass. 7326/2025) ha detto che la assenza di richiami espressi nell' art. 676 all' art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non consente di ritenere applicabile la procedura de plano per concedere la diminuzione in esame.

La Corte Costituzionale con sentenza 208/24 ha poi – la Cassazione era orientata in segno contrario - dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis , del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.

Il giudice dell'esecuzione (che peraltro coinciderà, nella normalità dei casi, con il GUP che ha già valutato gli atti ai fini della pronuncia della sentenza di condanna, non impugnata nei termini di legge) dovrà dunque valutare la sussistenza delle condizioni previste rispettivamente dagli artt. 163 e 164, nonché dall'art. 175 cod. pen.: e segnatamente – quanto alla sospensione condizionale – se sussista un pericolo di commissione di nuovi reati, alla luce degli elementi probatori già esaminati nel giudizio di cognizione, e di quelli ulteriori che dovessero essere nel frattempo emersi, ev all' esito concedendo sospensione condizionale della pena.

Si tratta di profilo che può dare un senso alla camera di consiglio, ove si debba discutere anche di ciò e non solo applicare una riduzione fissa ex lege!

NB sono appunti (e quindi con forma anche sintetica/approssimativa) basati sulla giurisprudenza di legittimità ma anche sulla mia interpretazione ; interpretazione soggettiva e in quanto tale spunto per discussione ma senza pretesa di necessaria correttezza!